

legge subì tante modificazioni, che non poteva a meno che tornare a grave peso delle finanze, onde il Ministero reputò suo debito di votare contro.

Or bene, finchè, ripeto, non vi sarà questa legge generale sulle pensioni, noi dobbiamo attenerci agli accennati decreti.

Intorno ad una legge generale, se la Camera sarebbe facilmente d'accordo sulla massima, nelle applicazioni poi si farebbero valere tante buone ragioni che si finirebbe per venire a largheggiare troppo.

Io dico dunque che, se si aspetta questa legge, si aspetterà molto, ed intanto noi vogliamo mantenere lo stato attuale della legislazione.

La mia opinione è che il decreto che regola queste pensioni ha un valore legislativo. Ma, per evitare un errore di dizione, si potrebbe dire:

« Hanno diritto alla pensione di riposo a norma delle disposizioni che regolano attualmente le pensioni degli impiegati civili. »

FARINI. « A norma dei provvedimenti in vigore. »

BATTAZZI. Si potrebbe dire: « sono pareggiati per la pensione di riposo agl'impiegati civili. » Così si lascia intatta la quistione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Ma quali?

Non vi è disposizione speciale ed unica per gl'impiegati civili; vi sono disposizioni per gl'impiegati delle finanze, altre per il corpo diplomatico ed altre per altri impiegati.

BATTAZZI. Senza decidere la quistione, si dica che sono pareggiati agl'impiegati civili.

Voci. Ma quali?

DEL CARRETTO. Io proporrei il seguente emendamento che mi pare riassume le idee emesse dal signor ministro e dall'onorevole Rattazzi:

« Hanno diritto alla pensione di riposo, secondo le norme fissate per le pensioni degl'impiegati civili. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Perdoni, gl'impiegati delle finanze sono regolati dal decreto del 1824, il corpo diplomatico da quello del 1835, se non erro; per la magistratura vi è un altro decreto: quindi non esiste una norma generale per gl'impiegati civili, e, se si vuole mantenere lo *statu quo*, bisogna dire: *le norme in vigore*. Quando verrà una legge generale, questa modificherà necessariamente tutte queste varie disposizioni, e quindi anche quelle relative ai Consolati: ma ora non v'è.

SAPPA. Domando la parola.

Il regolamento che regge ora i Consolati, quanto alle norme da seguirsi per le pensioni, accenna al regio brevetto del 21 febbraio 1835; opportunamente quindi si deve citare anche nella presente legge quel brevetto, perchè, se si dicesse genericamente: « Le norme che regolano le pensioni degl'impiegati civili, » di queste ve ne sono tante e così diverse, che non si saprebbe quale applicare.

È dunque indispensabile citarlo in questa legge, ed è anche opportuna la di lui citazione in questa legge,

perchè così, ove d'uopo, le disposizioni del regio brevetto succitato verrebbero a ricevere una sanzione legale unitamente a quelle altre disposizioni di favore che la Commissione crede di dovere aggiungere.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento sarebbe così concepito:

« Hanno diritto alla pensione di riposo, secondo le norme fissate dal regio brevetto 21 febbraio 1835. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Va bene! Così è tolto ogni dubbio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'articolo modificato nel modo testè letto.

(È approvata.)

Rimane l'ultimo alinea, sul quale vi è divergenza di parere tra le due metà della Commissione; cioè gli uni propongono che vi sia l'aumento di un quinto nel computo del tempo di servizio prestato fuori di Europa, gli altri vogliono sopprimere questo alinea, lasciando intatta la questione per rimandarla alla legge generale sulle pensioni.

Metto ai voti questo alinea, che è del tenore seguente:

« Nel computo di detta pensione, il numero degli anni di servizio passati in Levante o fuori di Europa sarà considerato come fosse maggiore di un quinto. »

A questo modo chi divide l'opinione d'una metà della Commissione lo approva, e chi divide l'opinione dell'altra metà lo rigetta.

(È approvato.)

Metto ai voti il complesso dell'articolo 4.

(La Camera approva.)

« Art. 5. Il personale di seconda categoria è composto di consoli generali, di consoli, di vice-consoli e di delegati consolari, senza distinzione di classe.

« I consoli generali ed i consoli sono nominati dal Re sulla proposta del ministro per gli affari esteri.

« I vice-consoli ed i delegati consolari sono nominati dai consoli generali e consoli previa approvazione del Ministero.

« Possono essere sudditi esteri, in mancanza di nazionali.

« Percepiscono solamente le tasse consolari secondo il prescritto dall'articolo 5. »

MENABREA. D'après les explications qui nous ont été données par monsieur le président du Conseil des ministres et la Commission, il est donc bien établi que les consuls de première classe sont indépendants les uns des autres, et qu'aucun d'eux n'a d'attribution sur les agents de même catégorie; mais, quant aux agents de seconde catégorie, en est-il de même? Si un agent de seconde catégorie se trouve dans la circonscription d'un consul de première classe, sera-t-il ou non sous la dépendance de cet agent de première classe?

Ainsi, nous aurons à Marseille un consul général; il s'agit de mettre un consul de seconde catégorie à Cette, par exemple; ce consul de seconde catégorie sera-t-il sous la dépendance du consul général de Marseille?

Je crois que c'est là un point très-important à établir, et qui, s'il n'est peut-être pas convenable de l'in-